



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”* (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 1, co. 95-98, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2019-2033, tra cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, anche per le finalità dell'edilizia universitaria e delle grandi attrezzature scientifiche;

VISTO il d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121 (registrato dalla Corte dei conti il 10 gennaio 2020, n. 70) e in particolare:

- l'art. 1, co. 1, con il quale *“le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (cap. 7266, pg. 2), pari complessivamente a € 400.000.000 per il periodo 2019-2033, sono destinate, nei limiti annuali previsti indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi d'intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a:*
  - a. € 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020;
  - b. € 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022;
  - c. € 50.000.000, finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

- d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell'edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020”;
- l'art. 1, co. 2, il quale prevede che “qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti”;
  - l'art. 2, co. 2, il quale prevede che “i programmi devono essere presentati con modalità telematiche nel termine di 60 giorni a decorrere dalla disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale entro venti giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti”
  - l'art. 3, co. 1, il quale prevede che “i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”, sulla base dei criteri indicati al co. 2;
  - l'art. 3, co. 4, il quale prevede che il “contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, per ciascun tipo di programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)-d), con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria”;
  - l'art. 3, comma 5, il quale prevede che “le quattro graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo”;

VISTO il d.m. 3 marzo 2020 n. 164, con il quale, fino alla nomina del competente Direttore generale, il Direttore generale della ex Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore è stato delegato alla firma di tutti gli atti di competenza della Direzione generale per la formazione universitaria l'inclusione e il diritto allo studio connessi alla attuazione delle procedure di cui al d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121;

VISTA la nota prot. n. 3459 del 12 marzo 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei, entro il 12 maggio 2020;

VISTO l'art. 103, co. 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che per lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 5706 del 4 maggio 2020 con la quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 è stato differito il termine di presentazione dei programmi al:



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- 30 giugno 2020, con riferimento ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e d);
- 15 luglio 2020, con riferimento ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b);

VISTO il d.m. 17 agosto 2020 n. 494 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dagli Atenei;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), allegata al verbale n. 2 del 5 novembre 2020;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 1, co. 6, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla l. 14 giugno 2019, n. 55;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 3, co. 4 e 5 del d.m. 1121/2019 di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione a finanziamento delle Istituzioni fino alla concorrenza delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che l'entità delle risorse richieste per gli altri interventi di cui all'art. 1, co. 1, lett. c) e lett. d) del d.m. 1121/2019 non richiedono il completo utilizzo delle risorse ivi previste e che gli importi eccedenti, ai sensi dell'art. 1, co. 2, dello stesso decreto, sono sufficienti per ammettere a finanziamento tutti i programmi di cui alla sopraindicata graduatoria;

CONSIDERATO che l'attuazione di quanto previsto dai citati art. 103, co. 1, del d.l. 18/2020 e art. 37, comma 1, del d.l. 23/2020 ha comportato una modifica nella tempistica per la presentazione dei programmi delle Università rispetto a quanto previsto dal d.m. n. 1121/2019, con conseguenti effetti anche sui tempi per la valutazione dei programmi;

RITENUTO di tenere conto della modifica di tale tempistica al fine di assicurare alle Università i tempi necessari per l'avvio dei lavori indicati nel programma ammesso a finanziamento;

RITENUTO pertanto che il termine per l'avvio dei lavori previsto al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.m. n. 1121/2019 debba intendersi differito per un numero di giorni corrispondenti a quelli compresi tra il termine inizialmente previsto per la presentazione dei programmi (12 maggio 2020) e il termine di presentazione successivamente stabilito (30 giugno 2020);

### DECRETA

#### Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del d.m. 5 dicembre 2019, n. 1121, presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 3, co. 5 del medesimo decreto, è approvata la seguente graduatoria:



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

Posizione	Istituzione	Punteggio	Contributo massimo attribuibile
1	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	<b>67,50</b>	3.440.000
2	Università di PISA	<b>64,35</b>	11.882.216
3	Università degli Studi di PALERMO	<b>63,52</b>	4.562.512
4	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	<b>61,06</b>	1.693.101
5	Università degli Studi di BERGAMO	<b>56,57</b>	6.434.412
6	Università degli Studi di FERRARA	<b>55,76</b>	6.417.408
7	Politecnico di MILANO	<b>53,16</b>	29.381.313
8	Università degli Studi dell'AQUILA	<b>52,61</b>	1.000.000
9	Università degli Studi ROMA TRE	<b>50,85</b>	13.000.000
10	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	<b>49,84</b>	1.736.864
11	Università degli Studi di Napoli Federico II	<b>49,83</b>	9.570.255
12	Università degli Studi di VERONA	<b>49,48</b>	3.652.396
13	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	<b>48,17</b>	1.111.604
14	Università degli Studi di PAVIA	<b>47,74</b>	6.700.000
15	Università degli Studi di PADOVA	<b>47,48</b>	16.327.739
16	Università degli Studi di MACERATA	<b>47,01</b>	3.027.767
17	Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO	<b>46,88</b>	3.076.293
18	Università degli Studi di PARMA	<b>46,43</b>	6.048.746
19	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	<b>46,27</b>	3.406.325
20	Università degli Studi di BOLOGNA	<b>45,91</b>	26.000.000
21	Università degli Studi di SALERNO	<b>44,97</b>	8.832.392
22	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	<b>44,67</b>	22.885.081
23	Università degli Studi di BRESCIA	<b>44,64</b>	2.800.000
24	Università Politecnica delle MARCHE	<b>44,5</b>	2.580.503
25	Università "Ca' Foscari" VENEZIA	<b>42,43</b>	2.353.635
26	Università degli Studi di MILANO	<b>41,02</b>	14.670.000
27	Università degli Studi di MESSINA	<b>40,10</b>	10.262.303
28	Università degli Studi di TORINO	<b>39,24</b>	18.130.492
29	Università degli Studi di CATANIA	<b>38,27</b>	2.523.297
30	Politecnico di BARI	<b>37,10</b>	5.707.232
31	Università degli Studi di TERAMO	<b>36,57</b>	750.000
32	Università della CALABRIA	<b>35,39</b>	1.715.000
33	Scuola Normale Superiore di PISA	<b>35,05</b>	1.436.056
34	Politecnico di TORINO	<b>33,85</b>	14.831.571
35	Università degli Studi di SIENA	<b>31,96</b>	1.487.548
36	Università degli Studi della TUSCIA	<b>31,74</b>	2.776.964
37	Università IUAV di VENEZIA	<b>27,34</b>	1.165.590
<b>TOTALE</b>			<b>273.376.615</b>

2. Tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 1 e 2, del d.m. n. 1121/2019, le Istituzioni universitarie di cui al co. 1 sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati al medesimo comma.
3. Le Istituzioni universitarie ammesse a finanziamento sono tenute alla realizzazione del programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo all'avvio dei lavori ivi previsti entro il 19 febbraio 2021.
4. Ai fini della assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del d.m. n. 1121/2019. In particolare, in caso di impossibilità di realizzare il programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4., co. 4, del d.m. n. 1121/2019, accertata in sede di monitoraggio,



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2. del d.m. n. 1121/2019.

Il presente decreto è a trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO  
*prof. Gaetano Manfredi*